



*Comune di Borgonovo Val Tidone  
(Provincia di Piacenza)*

---

*P.zza Garibaldi 18 - Tel. 0523/861811 - fax 0523/861861  
e-mail : [affari-generalι.borgonovo@sintranet.it](mailto:affari-generalι.borgonovo@sintranet.it)*

**allegato B) alla deliberazione di C.C. n. 3 del 07.02.2019**

# **REGOLAMENTO**

## **DELLA**

### **FIERA DELL'ANGELO**

**(Legge Regionale 25.02.2000, n. 12 e s.m.i.)**

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 2 del 03.02.2018  
Integrato dal Consiglio Comunale con atto n. 3 del 07.02.2019  
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 22.02.2019 al 09.03.2019 senza seguito di reclami ed opposizioni

## **INDICE**

Art. 1 - OGGETTO

Art. 2 - AREE

Art. 3 – PARTECIPANTI

Art. 4 – TARIFFE

Art. 5 – GESTIONE

Art. 6 – RICHIESTE

Art. 7 – ASSEGNAZIONE AI SOLI FINI ESPOSITIVI

Art. 8 – ALLESTIMENTO

Art. 9 – PUBBLICITA'

Art. 10 – VIGILANZA

Art. 11 – ASSICURAZIONI

Art. 12 – DIMOSTRAZIONI DA PARTE DEGLI ESPOSITORI

Art. 13 – SICUREZZA

Art. 14 – RIPRODUZIONI

Art. 15 – ACCESSO

Art. 16 – RIMBORSI

Art. 17 – INGRESSO DEL PUBBLICO

Art. 18 – CONFORMITA'

Art. 19 – SANZIONI

Art. 20 – DISPOSIZIONE FINALE

## **OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA FIERA DELL'ANGELO**

### **ART. 1 – OGGETTO**

- 1 – Il presente regolamento disciplina le modalità di partecipazione alla Fiera dell'Angelo
- 2 - La Fiera dell'Angelo di Borgonovo Val Tidone si svolge su aree pubbliche e private di cui il Comune ha la disponibilità a cadenza annuale nei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
- 3 - Alla Fiera dell'Angelo, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali in materia (Legge Regionale 25/02/2000, n. 12 e s.m.i.), è attribuita la qualifica di "Manifestazione Fieristica Locale".

### **ART. 2 – AREE**

1. - Il Comune di Borgonovo Val Tidone attraverso provvedimento della Giunta Comunale definisce gli spazi, aree pubbliche e private assoggettate ad uso pubblico, da destinare allo svolgimento della manifestazione.

### **ART. 3 – PARTECIPANTI**

- 1 - Sono ammessi a partecipare alla Fiera dell'Angelo:

- 1.1 - ai soli fini espositivi:

- Produttori, fabbricanti italiani ed esteri che operano nel settore dell'agricoltura, viticoltura, enologia, zootecnia, gastronomia, artigianato, hobbistica;
- Rappresentanti dei produttori italiani e esteri di macchine ed attrezzature inerenti l'agricoltura, l'industria e l'artigianato;
- Rappresentanti dei produttori italiani ed esteri operanti nel settore dell'agroalimentare, energia tradizionale ed alternativa, ambiente tutela del paesaggio;
- Pubbliche Amministrazioni, Istituzioni, Enti, Associazioni, Cooperative, Consorzi ed Imprese in genere, Promotori di iniziative dirette ad incrementare lo sviluppo economico locale, provinciale, regionale e nazionale;
- Rappresentanti di case italiane ed estere produttrici di automobili, autocarri, motocarri, cicli e motocicli.

- 1.2 - ai fini commerciali:

gli operatori titolari di posteggio di commercio ambulante autorizzati ai sensi del Regolamento Comunale per il Commercio su Area Pubblica approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 17/05/2007

1.3 - Le attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi del Regolamento Comunale di Disciplina delle Attività di Spettacolo Viaggiante approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2009

#### ART. 4 – TARIFFE

1 - Le tariffe per l'occupazione delle aree espositive di cui all'art. 2 sono determinate annualmente da apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

2 - La partecipazione è assoggettata al pagamento della "TARIFFA FIERA" costituita, oltre che dalla C.O.S.A.P. (calcolata in base ai mq effettivamente occupati), anche da una quota fissa – parimenti stabilita annualmente dalla Giunta Comunale – a copertura delle spese amministrative, di allestimento e organizzazione dell'evento, dei servizi ambientali e per la sicurezza.

3 - Le condizioni contrattuali a carico dei singoli espositori devono rispondere a criteri di trasparenza, non devono contenere clausole discriminatorie e devono prevedere tariffe equivalenti a parità prestazione.

4 – Il versamento della "quota fiera" dovrà essere effettuato prima dell'inizio della Fiera a mezzo di bollettino postale o bonifico bancario sul c/c indicato nella comunicazione di assegnazione del posteggio.

5 – Il mancato pagamento della "Tariffa Fiera" comporta l'esclusione dalla partecipazione alla Fiera ed alle successive edizioni della stessa fino alla regolarizzazione di quanto dovuto. Il conseguente mancato utilizzo dell'area si computa, a tutti gli effetti, come assenza.

#### ART. 5 – GESTIONE

1 - L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare in gestione tutte o alcune delle aree di svolgimento della Fiera di cui all'art. 2 ad Enti Morali, Associazioni qualificate ovvero Ditte Specializzate, previa delibera della Giunta Comunale, nel qual caso le tariffe di cui al comma 4 saranno comunque dovute in relazione ad ogni singolo partecipante alla manifestazione.

#### ART. 6 – RICHIESTE

1 - Le richieste per l'assegnazione delle aree espositive di cui all'art. 3 punto 1.1 devono pervenire al Servizio Attività Economiche entro il trentesimo giorno antecedente la data dello svolgimento della manifestazione, a mezzo posta, oppure a mano all'Ufficio Protocollo del Comune oppure via e-mail o via p.e.c., utilizzando il modello di prenotazione disponibile sul sito istituzionale del Comune o richiesto presso il Servizio Attività Economiche.

La richiesta dovrà obbligatoriamente contenere:

- la ragione sociale e recapito completo del richiedente;
- tipologia dell'esposizione che si intende realizzare e descrizione del materiale esposto;

- metratura minima necessaria per l'allestimento

2 - Le richieste per l'autorizzazione all'occupazione delle restanti aree da parte degli operatori titolari di posteggi di cui all'art. 3 - punti 1.2 e 1.3 - devono pervenire entro i termini previsti dai rispettivi regolamenti.

#### ART. 7 – ASSEGNAZIONE AI SOLI FINI ESPOSITIVI

1 - Gli espositori che hanno partecipato alla precedente edizione della manifestazione possono avvalersi del diritto di prelazione confermando il posteggio in base alle modalità stabilite dall'art. 6.

2 - A tutti gli espositori interessati e qualificati per l'attività è comunque garantita la pari opportunità di accesso, ad eccezione di chi risulti debitori nei confronti dell'Ente al quale è senz'altro negata l'assegnazione dell'area.

3 - L'assegnazione degli spazi espositivi sarà effettuata dal Servizio Attività Economiche in base al settore merceologico del richiedente, fatti salvi i diritti di prelazione, nonché delle eventuali particolarità ed esigenze tecniche. L'Ufficio competente si riserva altresì il diritto di effettuare cambiamenti di posteggio per cause di forza maggiore.

4 - La cessione del posteggio avuto in assegnazione è vietata e sanzionata dal successivo art. 19).

#### ART. 8 – ALLESTIMENTO

1 - Gli allestimenti inerenti la Fiera dell'Angelo seguiranno i seguenti orari:

1.1 - Per le aree espositive: alle ore 8:00 del giovedì precedente la Fiera e devono terminare entro le ore 13:00 del sabato. Trascorso tale termine l'ufficio preposto si riserva la facoltà di assegnare i posteggi rimasti liberi ad altri espositori senza obbligo di rimborso. Al termine della manifestazione, la merce e i macchinari esposti dovranno essere rimossi dal posteggio entro le ore 18:00 di mercoledì.

Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Responsabile del Servizio Attività Economiche.

1.2 - Per le aree commerciali: alle ore 6:00 della domenica e del lunedì e devono terminare entro le ore 8:30. Al termine della manifestazione, la merce ed i mezzi dovranno essere rimossi dal posteggio entro le ore 22:00 del lunedì.

1.3 - Per le aree destinate allo spettacolo viaggiante: alle ore 8:00 del martedì precedente la Fiera. Al termine della manifestazione, le attività dovranno essere rimosse entro le ore 18:00 di mercoledì

#### ART. 9 – PUBBLICITA'

1 - Ogni espositore può svolgere azione pubblicitaria, all'interno del proprio spazio espositivo per la propria società e/o rappresentanze, purché ciò avvenga in conformità delle disposizioni di legge.

2 - Le disposizioni del D.Lgs. 114/98 non si applicano all'attività di vendita effettuata durante lo svolgimento della manifestazione, da parte delle attività di cui all'art. 3 punto

1.1, purché la vendita stessa riguardi le sole merci oggetto di esposizione e non si estenda oltre il periodo di svolgimento della manifestazione.

#### ART. 10 – VIGILANZA

1 - Il Comune può provvedere, nel proprio interesse, ad un servizio di vigilanza notturna delle aree impegnate per la manifestazione, senza peraltro assumere alcuna responsabilità nei confronti degli espositori per eventuali furti o danneggiamenti dei beni presenti ed esposti nei posteggi o comunque giacenti all'interno delle aree di cui all'art. 2.

2 - La custodia e la sorveglianza dei posteggi competono ai rispettivi espositori, ambulanti e attività di spettacolo viaggiante, sia nell'intera giornata della manifestazione che in quelle successive, sia nella fase di allestimento che nella fase di di allestimento.

#### ART. 11 – ASSICURAZIONI

1 - È facoltà di ogni espositore partecipante alla Fiera di assicurarsi presso Compagnie o Società da Lui scelte per tutto il periodo della manifestazione, contro tutti gli eventuali rischi, compresi quelli del furto, incendio, R/C verso terzi, infiltrazioni e cadute d'acqua ecc....

2 - Ogni partecipante è comunque responsabile per tutti i danni a persone e cose, causati dalle proprie attrezzature presenti nell'area messa a disposizione.

#### ART. 12 – DIMOSTRAZIONI DA PARTE DEGLI ESPOSITORI

1 - Previo assenso degli uffici comunali, i macchinari esposti possono essere azionati, purché ciò non costituisca pericolo e/o molestia per alcuno. È fatto obbligo agli espositori di dotare i macchinari/attrezzature esposti di dispositivi atti a prevenire gli infortuni, gli incendi, i rumori, i cattivi odori e le emissioni di gas o liquidi.

2 - Gli espositori, inoltre, sono tenuti ad ottemperare alle verifiche ed alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore, al fine di ottenere dalle competenti Autorità i necessari nulla-osta.

3 - In particolare si richiama l'osservanza delle norme ENPI (Ente Nazionale Prevenzione Infortuni) sia per i macchinari, gli impianti e le attrezzature in azione che per quelli in esposizione.

4 - Sono tassativamente vietati i carichi sospesi. Anche in questi casi nessuna responsabilità assume o potrà essere imputata all'organizzazione dell'Ente Comunale.

#### ART. 13 SICUREZZA

1 - Il materiale di allestimento dei posteggi dovrà essere in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione incendi e sicurezza come da Circolare Ministero degli Interni n. 12 del 17 maggio 1980 e Decreto Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Protezione Civile, del 26 giugno 1984 "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi".

2 - Per quanto sopra ogni partecipante dovrà munirsi delle apposite certificazioni che dovranno essere conservate nell'ambito dello stand, a disposizione per eventuali controlli da parte di personale preposto dalle amministrazioni di controllo.

3 - Per le installazioni elettriche dovrà essere conservata presso il posteggio dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell'arte, redatta da soggetti abilitati, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 46 del 05 marzo 1990 secondo le modalità previste dall'art. 7 del D.P.R. n. 447 del 06 dicembre 1991 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992).

4 - Ove l'allestimento non sia conforme alla normativa vigente, l'Ente comunale disporrà la chiusura dello stand senza alcun diritto di risarcimento per il partecipante.

#### ART. 14 – RIPRODUZIONI

1 - I posteggi ed i prodotti esposti non potranno essere fotografati/cinematografati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione degli Espositori interessati e dell'Ufficio Comunale competente.

2 - Il Comune si riserva il diritto di riprodurre o di autorizzare la riproduzione di vedute d'insieme o di dettaglio esterne ed interne.

#### ART. 15 – ACCESSO

1 - Esclusivamente all'interno delle aree espositive, non sono ammessi i veicoli degli espositori e del personale addetto ai posteggi. Eventuali deroghe sono previste per i veicoli ed i mezzi agricoli necessari alla custodia e cura del bestiame esposto.

2 - I veicoli non autorizzati, oltre alle sanzioni previste dall'art. 19, possono essere rimossi a insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio Polizia Locale e custoditi presso il deposito comunale.

#### ART. 16 – RIMBORSI

1 - Qualora per cause di forza maggiore l'Amministrazione Comunale deliberi di annullare la manifestazione fieristica i partecipanti avranno diritto al solo rimborso delle tariffe debitamente quietanzate.

2 - Ai partecipanti – in caso di mancata partecipazione comunicata per iscritto al Comune, entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine per presentare le domanda di assegnazione, come individuato all'art. 6 comma 1 – verrà rimborsato il 50% dell'importo versato.

3 - Nel caso di comunicazione pervenuta oltre tale termine non verrà corrisposto alcun rimborso

4 - La rinuncia dà facoltà all'Ente di disporre liberamente degli spazi rimasti liberi.

#### ART. 17 – INGRESSO DEL PUBBLICO

1 - L'ingresso del pubblico è libero e nessun contributo a qualunque titolo potrà essere richiesto dai partecipanti.

#### ART. 18 – CONFORMITA'

1 - Lo svolgimento della manifestazione fieristica è comunque subordinato all'ottenimento di parere favorevole dalla C.P.V.L.P.S., ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., ovvero dalla C.C.V.L.P.S. delegata da quest'ultima, ovvero dall'Ufficio Tecnico Comunale.

2 - Qualora non si ottenga, per qualsiasi motivo, il suddetto parere favorevole la manifestazione fieristica può essere annullata senza alcun diritto degli espositori al rimborso delle spese sostenute.

#### ART. 19 – SANZIONI

1 - Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato, sono punite secondo quanto previsto dalla Legge n. 689/1981 e dal presente articolo.

2 - Le violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono effettuate secondo quanto previsto dalle Sezioni I e II, Capo I, della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

3 - Le somme relative alle infrazioni sono stabilite come segue:

- art. 7 del Regolamento da € 100,00 a € 500,00
- art. 12 del Regolamento da € 100,00 a € 500,00
- art. 13 del Regolamento da € 100,00 a € 500,00
- art. 15 del Regolamento da € 100,00 a € 500,00
- art. 17 del Regolamento da € 100,00 a € 500,00

#### ART. 20 – DISPOSIZIONE FINALE

1 - Il presente Regolamento entra in vigore il 15esimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.